



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale ambiente e LAVORI PUBBLICI	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	s.tutela.inquin@regione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 1974

ALP.10 - UD/AIA/76

D.Lgs. n. 59/2005. Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio di un impianto per l'allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg) di cui al punto 6.6b dell'Allegato I, al d.lgs 59/2005.

**ZUCCOLO ENRICO, SERGIO E ANGELO SOCIETA'
AGRICOLA S.S..**

IL DIRETTORE

Visto il Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato d.lgs. 59/2005, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato IV al d.lgs medesimo, delle informazioni diffuse ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2007, emanazione di linee guida in materia di allevamenti, macelli e trattamenti di carcase per le attività elencate nell'Allegato I al d.lgs 59/2005;

Visto il D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 riguardante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Vista l'autorizzazione prot. n. 3964 (U4/TL/tl) del 31 maggio 2002, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico - Unità Organizzativa 4 - del Comune di Ronchis (UD) ha autorizzato il sig. Zuccolo Enrico, quale proprietario dell'insediamento civile sito in Ronchis (UD), località Casenove, 1, fraz. Fraforeano, ad effettuare lo scarico delle acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento di cui sopra, nel suolo (subirrigazione), in

virtù della deroga prevista dall'articolo 29, comma 1, lettera A), del d.lgs. 152/1999, come modificato dal d.lgs 258/2000;

Rilevato che la succitata autorizzazione ha una validità di quattro anni, decorrenti dal 31 maggio 2002 e si intende tacitamente rinnovata alla scadenza qualora non siano intervenute modifiche allo scarico, da comunicarsi tempestivamente a cura del soggetto autorizzato;

Preso Atto che con il decreto del Direttore centrale ambiente e lavori pubblici n. 630 del 29 marzo 2005 è stato stabilito che il progetto riguardante l'ampliamento dell'allevamento di suini dell'Azienda Agricola Zuccolo Enrico, Sergio e Angelo, presentato dal Comune di Ronchis (UD), non è da assoggettare alla procedura di valutazione impatto ambientale di cui all'articolo 5 e seguenti del d.p.r. 12 aprile 1996 e delle correlate disposizioni regionali;

Considerato che l'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 59/2005, prevede che l'autorità competente stabilisca il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad impianti esistenti e ad impianti nuovi già dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso;

Visto il decreto del direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, n. 1454 del 20 luglio 2006, con il quale è stato stabilito, per l'attività di allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg), già indicata nel citato d.m. 29 gennaio 2007, il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, fissando la data del 31 marzo 2007, per tale incombente;

Vista la domanda del 30 marzo 2007, con la quale la ZUCCOLO ENRICO, SERGIO E ANGELO SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale in Comune di Ronchis (UD), località Casenove, 1, fraz. Fraforeano, ha chiesto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs 59/2005, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto per l'allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg) di cui al punto 6.6b dell'Allegato I, al d.lgs 59/2005, sito in Comune di Ronchis (UD), località Casenove, 1, fraz. Fraforeano;

Vista la nota prot. n. ALP.10-20201-UD/AIA/76 del 22 giugno 2007, con la quale è stato comunicato, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.Lgs n. 59/2005, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda di cui sopra;

Vista la nota prot. ALP.10-20218-UD/AIA/76 del 25 giugno 2007, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Ronchis (UD), alla Provincia di Udine, all'ARPA FVG e all'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana", tutta la documentazione riguardante la richiesta di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Società;

Considerato che la Società ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Il Messaggero Veneto" del 9 agosto 2007, dell'annuncio previsto all'art. 5, comma 7 del D.lgs n. 59/2005;

Considerato, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra;

Visto il Verbale della prima seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 28 novembre 2007, dal quale risulta che:

- il rappresentante della Provincia di Udine non è presente;
- il rappresentante della Regione dà lettura della nota dell'ARPA FVG prot. n. 13382/2007/TS/GRI/107 del 22 novembre 2007, con la quale vengono richieste

integrazioni e la consegna ai rappresentanti dell'Azienda Agricola;

- la Conferenza di servizi, dopo approfondita discussione circa le integrazioni richieste, chiede alla Società di trasmettere dette integrazioni al Servizio competente, entro il termine di 60 giorni dalla data del Verbale;

- il Comune di Ronchis (UD) consegna l'istruttoria di competenza del 26 novembre 2007;

Vista la nota prot. n. 2007/87849 del 27 novembre 2007, con la quale la Provincia di Udine ha chiesto documentazione integrativa, riservandosi, peraltro, di chiedere, durante l'iter istruttorio, ai fini del rilascio del parere di competenza, ulteriore documentazione;

Vista la nota del 28 gennaio 2008, con la quale la Zuccolo Enrico, Sergio e Angelo Società Agricola S.S. ha inviato la documentazione integrativa richiesta;

Vista la nota prot. n. ALP.10-4335-UD/AIA/76 del 8 febbraio 2008, con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Società di trasmettere ulteriori 5 copie delle citate integrazioni;

Vista la nota prot. n. ALP.10-6406-UD/AIA/76 del 28 febbraio 2008, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Ronchis (UD), alla Provincia di Udine, all'ARPA FVG e all'azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana", le integrazioni fornite dalla Società;

Vista la nota del 4 aprile 2008, con la quale la Società ha inviato una proposta di Piano di monitoraggio delle emissioni;

Visto il Verbale della seconda seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 19 maggio 2008, dal quale risulta che:

- il rappresentante della Regione dà lettura della nota prot. n. 3041/2008 del 17 maggio 2008 del Comune di Ronchis (UD), con la quale vengono chiesti chiarimenti riguardanti la documentazione presentata dalla Società;

- vengono acquisiti i documenti prot. n. 3139 del 22 maggio 2007 e prot. n. 7452 del 27 novembre 2007 che fanno parte integrante del Verbale. Il Comune di Ronchis (UD) ritiene di validare il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) presentato al Comune dalla Società in data 22 maggio 2007 ed integrato in data 27 novembre 2007. Ulteriori aggiornamenti di detto Piano saranno oggetto di successive comunicazioni da inoltrarsi alla Regione, al Comune di Ronchis (UD) e all'ARPA. La documentazione presentata sostituisce le corrispondenti informazioni presentate in allegato alla domanda di autorizzazione integrata ambientale;

- la Provincia di Udine chiede alla Società di:

a) integrare la documentazione tecnica trasmessa con notizie relative all'ubicazione contenuti e caratteristiche dei silos di stoccaggio, alla gestione ed utilizzo degli stessi, al fine della valutazione degli eventuali inquinanti rilasciati;

b) fornire ulteriori indicazioni in merito alla capacità termica nominale degli impianti termici utilizzati;

c) effettuare un bilancio di massa relativo ai diversi contributi emissivi di metano e ammoniaca come prescritto dalle linee guida per lo specifico settore;

d) verificare il fattore di emissione di metano rilasciato per numero di suini con i dati analitici del LOD;

e) trasmettere copia del documento conclusivo della procedura di screening;

- la Società dovrà trasmettere la documentazione integrativa richiesta al Servizio competente entro 30 giorni dalla data del Verbale;

- la Conferenza di servizi prende atto della conclusione dell'istruttoria riguardante il Piano di monitoraggio dell'ARPA FVG, restando in attesa della sua formale acquisizione ai fini della trasmissione ai soggetti interessati;

Vista la nota del 13 giugno 2008, con la quale la Società ha inviato, nei termini, la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia di Udine;

Vista la nota prot. n. ALP.10-18283-UD/AIA/76 del 24 giugno 2008, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Ronchis (UD), alla Provincia di Udine, all'ARPA FVG e all'azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana", le integrazioni fornite dalla Società in data 13 giugno 2008;

Visto il Verbale della terza seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 29 luglio 2008, dal quale risulta che:

- il rappresentante della Regione dà lettura della Relazione istruttoria presentata dal Servizio competente sulla base delle osservazioni, formulate per materia, dagli Enti partecipanti;

- la Conferenza di servizi integra e modifica la Relazione istruttoria presentata e, dopo ampia ed approfondita discussione, approva e sottoscrive la Relazione stessa;

Ricordato che ai sensi dell'art. 9, comma 4, del d.lgs. 59/2005, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo;

Ricordato che ai sensi dell'art. 5, comma 11, del d.lgs. 59/2005, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio del presente decreto, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere alla Regione di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'art. 9, comma 4, del d.lgs. medesimo;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta e acquisita agli atti;

Visto l'articolo 90, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 1580 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' concessa, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio di un impianto per l'allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg) di cui al punto 6.6b dell'Allegato I, al d.lgs 59/2005, sito in Comune di Ronchis (UD), località Casenove, 1, fraz. Fraforeano, da parte della ZUCCOLO ENRICO, SERGIO E ANGELO SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale in Comune di Ronchis (UD), località Casenove, 1, fraz. Fraforeano.

Art. 2 - La presente autorizzazione sostituisce, a tutti gli effetti, il seguente provvedimento:

- autorizzazione prot. n. 3964 (U4/TL/tl) del 31 maggio 2002, del Responsabile del Servizio Tecnico - Unità Organizzativa 4 - del Comune di Ronchis (UD).

Art. 3 - La durata dell'autorizzazione di cui all'art. 1 è fissata in 5 (cinque) anni dalla data

del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 4 - La Società applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate **nell'Allegato A** al presente decreto, adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato **nell'allegato B** al presente decreto e rispetta le prescrizioni contenute **nell'Allegato C** al decreto stesso.

Art. 5 - Per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il gestore deve applicare quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 e dalle pertinenti MTD pubblicate con il decreto ministeriale 29 gennaio 2007.

Art. 6 - Qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del d.lgs. 59/2005.

Art. 7 - La Società, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 59/2005, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al Servizio competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 4, del d.lgs. medesimo.

Art. 8 - L'ARPA accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 59/2005, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore, degli obblighi di comunicazione.

Art. 9 - L'ARPA comunica al Servizio competente, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. 59/2005, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 10 - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del d.lgs. 59/2005, comunica, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.lgs. medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche all'Amministrazione regionale.

Art. 11 - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 11, comma 9, del d.lgs. 59/2005, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16 del d.lgs. medesimo.

Art. 12 - La Società provvede, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente decreto, ai sensi degli articoli 2 e 5, comma 3, del d.m. 24 aprile 2008, a trasmettere alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e elettromagnetico, rispettivamente, la dichiarazione asseverata davanti al Cancelliere del Tribunale riguardante le informazioni richieste al comma 1, del citato articolo 2 e la quietanza comprovante l'avvenuto pagamento della tariffa relativa all'attività istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, calcolata secondo quanto stabilito all'Allegato I, al decreto ministeriale medesimo.

Art. 13 - La Società provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.m. 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito agli allegati IV e V, del decreto ministeriale medesimo e a versare la tariffa stessa, secondo le modalità previste al citato comma 1, che qui di seguito vengono indicate:

a) prima della comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 59/2005, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel

periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;

b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione al Dipartimento provinciale dell'ARPA e trasmettendo la relativa quietanza alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e elettromagnetico.

Art. 14 - Il gestore dello stabilimento è tenuto:

- ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.m. 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 12 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, se pertinente, delle sanzioni previste dall'articolo 16, commi 2 e 6 del d.lgs 59/2005, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo al trentesimo giorno dalla data di ricezione del presente decreto;

- ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del d.m. 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 13 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, ove pertinente, delle misure di cui all'articolo 11, comma 9 del d.lgs 59/2005 e delle sanzioni previste dall'articolo 16, commi 2 e 6 del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'art. 6, commi 1 e 4 del d.m. 24 aprile 2008.

Art. 15 - Il gestore dello stabilimento, in caso di chiusura definitiva dell'impianto, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del d.m. 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale dell'ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi previsti all'articolo 13 del presente decreto.

Art. 16 - Al fine della consultazione del pubblico, i documenti, gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione ed i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale, sito in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Trieste, **20 OTT. 2008**



DIRETTORE DEL SERVIZIO
Ing. Pierpaolo Gubertini

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

L'AZIENDA AGRICOLA ZUCCOLO ENRICO, SERGIO E ANGELO S.S. è collocata all'interno di una zona classificata nel Piano Regolatore Comunale come "zona di preminente interesse agricolo E5", nell'ambito della quale gli usi agricoli devono essere salvaguardati e potenziati rispetto ad ogni altra utilizzazione del suolo in quanto essi presentano caratteristiche ambientali, condizioni organizzative ed infrastrutturali tali da consentire il presupposto per lo sviluppo di un'agricoltura produttiva con la localizzazione delle attrezzature agricole e degli edifici". I fabbricati della Ditta sono individuati al foglio 3 mappale 4-5-39-40-46-47-48 e al foglio 6 mappale 6-7-9 del Comune di Ronchis.

La Società dichiara che non vi sono vincoli particolari.

Nel raggio di ricaduta delle principali emissioni inquinanti, entro 1 chilometro dal perimetro dell'impianto, si individua la presenza di:

Attività produttive	No
Case di civile abitazione	-un fabbricato rurale abbandonato in zona agricola a sud -dei fabbricati rurali con allevamento di bovini ad est
Scuole, ospedali, etc.	No
Impianti sportivi e/o ricreativi	No
Infrastrutture di grande comunicazione	SP n. 7 di Latisana a nord
Opere di presa idrica destinate al consumo umano	No
Corsi d'acqua, laghi, mare, etc.	Corso d'acqua a cielo aperto sul versante nord-est (canale Cragno) ed a sud (canale di bonifica Spinedo), ed una rete di fossi ad essi collegati con funzione irrigua
Riserve naturali, parchi, zone agricole	Zone agricole
Pubblica fognatura	No
Metanodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti	-Metanodotto ad est all'interno della delimitazione PRPC -acquedotto a sud
Elettrodotti di potenza maggiore o uguale a 15kW	Un elettrodotto di 20KW a sud
Altro	Una trattoria in zona commerciale H3 sul versante nord a 800 m

La Società dichiara che non ci sono superfici aziendali che ricadono in zona vulnerabile ai nitrati.

All'interno dell'azienda agricola vi sono i seguenti locali:

- locale gestazione scrofe (locale n. 6): gli animali vi permangono da dopo la fecondazione fino al primo mese;
- locale gestazione scrofe (locale n. 2): gli animali vi permangono dal primo mese dopo la fecondazione fino ad una settimana prima del parto;
- locali sale parto (locali n. 4-5): composto da 4 sale parto;
- locali sale parto (locale n. 8): composto da 4 sale parto
- locale svezzamento (locali 1-3);
- Locale per la fase di magronaggio (locale n. 14);
- Fabbricati per la fase di ingrasso (fabbricati n. 14b e 15 e fabbricato 19);
- Fabbricati utilizzati per la preparazione del mangime (fabbricato n. 10 e 16);
- L'area contraddistinta con il n. 18 è adibita a silos a trincea per lo stoccaggio di mais ceroso;

ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'attività produttiva in oggetto prevede l'allevamento di suini mediante la nascita del suino stesso in azienda fino all'ingrasso e la vendita. La capacità massima dell'allevamento è di:

- suini (fino a 160 Kg): 3100 capi mediamente presenti corrispondenti a 5.580 suini annui, con un ciclo pari 1.8 di produzione (ci sono 2 cicli annui);
- lattinzoli (fino a 35 Kg): 1800 capi per ciclo, 2 cicli annui
- scrofe: 500 capi.

La Società dichiara che nell'impianto sono presenti complessivamente 8.168 animali.

Le fasi dell'attività produttiva prevedono:

- fase di fecondazione e gestazione delle scrofe nei box ove permangono fino ad una settimana prima del parto;
- fase di svezzamento; dalle sale parto i lattinzoli sono portati nelle sale svezzamento dove raggiungono i 22 kg di peso;
- fase di magronaggio che si esplica con l'aumento di peso dai 22 ai 35 kg; al termine di questa fase una parte dei suinetti è venduta;
- fase di ingrasso: una parte dei suinetti, al termine della fase di magronaggio, sono portati all'ingrasso per raggiungere i 160 kg di peso.

ENERGIA

Consumo di energia

La Società dichiara che i consumi energetici sono relativi al consumo di energia elettrica e del combustibile utilizzato per il riscaldamento dei locali svezzamento, gestazione e sale parto (gpl e gasolio). Il consumo energetico incide su tutto il ciclo produttivo dell'allevamento.

La Società dichiara un consumo elettrico annuale di 110 MWh ed un consumo di energia termica annuale di 471 MWh.

Non sono presenti fonti per produzione di energia.

PRELIEVO IDRICO

La Società è in possesso del decreto prot LLPP/B/173IPD/4391 rep.n. 836 della Regione Autonoma FVG – Direzione Provinciale Lavori Pubblici di Udine dd. 06/03/2006 "concessione, in sanatoria, della derivazione di moduli 0,008 d'acqua ad uso zootecnico in Comune di Ronchis", con cui alla Ditta è concesso di derivare acqua da falda sotterranea, mediante un pozzo realizzato fino alla profondità di mt. 216 nel terreno distinto in mappa al Catasto del Comune di Ronchis al foglio n.3 mappale n. 47, nella quantità di moduli complessivi 0,008 pari a 0,8 l/s per l'uso zootecnico.

La Società dichiara che non vi sono misuratori di portata e sistemi per il controllo delle perdite, che non è definibile la stima del consumo per linea di produzione a causa della tipologia di lay-out dell'allevamento. Non vi sono sistemi destinati al recupero idrico tranne che nel nuovo fabbricato.

EMISSIONI

Emissioni in atmosfera

Nell'azienda agricola le emissioni in atmosfera sono riconducibili alle fasi di stabulazione degli animali, stoccaggio, trattamento e trasporto dei reflui.

I principali effluenti gassosi sono composti da ammoniaca e metano e sono originati principalmente dal contatto fra le deiezioni animali e l'aria e dalle trasformazioni della sostanza organica per ossidazione e fermentazione anaerobica. Si è principalmente in presenza di emissioni diffuse e non convogliabili.

Gli impianti termici ad uso tecnologico per quanto non soggetti ad autorizzazione ai sensi della parte V del D.lgs 152/06 sono comunque tenuti al rispetto dei limiti previsti nella parte III dell'allegato 1 del D.lgs 152/06.

Le emissioni provenienti dai silos derivanti da operazioni periodiche di caricamento dei mangimi si ritengono scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico in relazione alla frequenza e alla modalità di scarico e travaso degli stessi così come rappresentato dalla documentazione presentata dalla Società.

Scarichi idrici

La Società è in possesso dell'autorizzazione del Comune di Ronchis prot. n. 3964(U4/TL/tl) dd. 31/05/2002 "autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche provenienti da insediamento civile (D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 D.lgs 18 agosto 2000, n. 258)" per lo scarico delle acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento nel suolo (subirrigazione).

La Società dichiara che non vi sono emissioni di acque e/o scarichi idrici nell'ambiente per le acque relative al lavaggio dei locali e delle acque meteoriche che si accumulano in vasche di raccolta dei liquami, che successivamente sono impiegate per utilizzo agronomico secondo quanto previsto dal piano di utilizzazione agronomica.

Emissioni sonore

La Società dichiara che la principale sorgente di emissione sonora esterna è costituita dall'impianto di condizionamento dei locali 1-2-3-4-5-6.

In data 28/09/2005 è stata effettuata, da un laboratorio qualificato, un'indagine ambientale lungo i confini dello stabilimento per la valutazione del possibile inquinamento acustico derivante dall'attività produttiva. Le

misurazioni, effettuate durante la normale attività produttiva dello stabilimento, hanno evidenziato il rispetto dei limiti imposti dal D.P.C.M. 01/03/1991.

Rifiuti

La Società dichiara che i rifiuti prodotti dall'impianto sono:

- le sostanze chimiche di scarto dei medicinali con codice CER 180204 e 150110, classi di pericolosità H5 e H9, olii da motore con codice CER 130203 e classi di pericolosità H5-H6-H13-H14-H38. La quantità annua media è pari a 80-100 kg annui. Questi rifiuti sono stoccati in idonei contenitori in attesa di essere prelevati dalla ditta specializzata e smaltiti;
- le deiezioni dell'impianto produttivo sono il liquame prodotto dall'allevamento dei suini, che è maturato nelle vasche di stoccaggio presenti nel sito aziendale e prelevato semestralmente mediante autobotti per essere utilizzato nello spandimento agronomico in terreni come previsto nel Piano agronomico della Società;
- le carcasse degli animali morti sono conservate in apposita cella frigo e smaltiti da una ditta specializzata.



ALLEGATO A



MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI

Il gestore dichiara che all'interno dello stabilimento vengono applicate le MTD, come emanate dal D.M. 29 gennaio 2007.

1. buone pratiche agricole		
1.1 Buone pratiche di allevamento		
		Note
Attuazione di programmi di informazione formazione del personale	applicata	
Accurata registrazione dei consumi energetici, idrici, del mangime, dei fertilizzanti naturali ecc.	applicata	
Predisposizione di una procedura d'emergenza da applicare in caso di emissioni non previste ed incidenti	In via di applicazione	
Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria	applicata	
1.2 Riduzione dei consumi idrici		
Pulizia degli ambienti e delle attrezzature con acqua ad alta pressione o con idropultrici	applicata	
Esecuzione periodica dei controlli sulla pressione di erogazione agli abbeveratoi per evitare sprechi eccessivi	applicata	
Manutenzione continua della rete idrica	applicata	
Utilizzazione di sistemi antispreco	applicata	
1.3 Riduzione dei consumi energetici		
Separazione degli spazi riscaldati da quelli a temperatura ambiente	applicata	
Corretta regolazione dei bruciatori e distribuzione omogenea dell'aria calda	applicata	
Controllo e calibrazione dei sensori termici	applicata	
Ricircolazione dell'aria calda	Non applicabile	
Adeguata coibentazione dei tunnel	Non applicabile	
Manutenzione continua dell'impianto	applicata	
Disposizione delle bocche di riscaldamento verso il basso	Non applicabile	radiante
1.4 Buone pratiche nell'uso agronomico degli effluenti		
Riduzione al minimo delle emissioni nel suolo e nell'acqua	applicata	
Esame delle caratteristiche dei terreni nel piano di spandimento	applicata	
Rispetto di una distanza di almeno 10 metri dai corsi d'acqua	applicata	
2 Tecniche nutrizionali		
Alimentazione per fasi	applicata	
Alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi	applicata	
Alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi	applicata	
Integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile	Non applicabile	
Integrazione della dieta con altri additivi	Non applicabile	
Riduzione delle emissioni dai ricoveri		
3 MTD PER LA RIDUZIONE DI NH₃ DAI RICOVERI SUINICOLI		
3.1 scrofe in attesa di calore/gestazione e suini in accrescimento/ingrasso		
Pavimento totalmente fessurato (PTF) e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	applicata	Fabbricato nuovo

<p>Pavimento totalmente fessurato (PTF) e ricircolo dei liquami in canali con strato liquido permanente</p> <p>NB: non è considerata MTD per gli edifici di nuova realizzazione o per la ristrutturazione di edifici esistenti che volessero adottarla, in ragione degli elevati costi energetici.</p> <p>E' considerata MTD, invece, per gli edifici esistenti, là ove esiste già, sia nella versione del ricircolo con liquame aerato, sia in quella con liquame non aerato)</p>	Non applicabile	
<p>Pavimento totalmente fessurato (PTF) e ricircolo dei liquami in tubi o cunette senza strato liquido</p> <p>NB: questa tecnica è MTD per i nuovi ricoveri quando si verificano le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> -il liquame usato per il ricircolo non viene sottoposto ad aerazione (tecnica engivora) -non esistono residenze civili nei dintorni che possono essere disturbate dai picchi di odori che si determinano durante il ricircolo. <p>E' considerata MTD nei ricoveri esistenti quando dà presente in essi, qualunque sia il tipo di liquame impiegato (aerato o non aerato).</p>	Non applicabile	
<p>Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa sottostante a pareti verticali</p> <p>NB: questa tecnica, sia nella versione con corsia fessurata interna, sia nella versione con corsia fessurata esterna, è classificata come MTD per le scrofe, mentre non è classificata come tale per i ricoveri di accrescimento/ingrasso.</p>	applicata	Ingrasso fabbricati esistenti
<p>Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa a pareti verticali e rimozione dei liquami con sistema a vacuum</p>	applicata	
<p>Pavimento parzialmente fessurato (PPF) e ricircolo dei liquami in canali con strato liquido permanente</p> <p>NB: Questa tecnica sia nella versione con fossa interna, sia in quelle con fossa esterna, equivalenti come beneficio ambientale, non è considerata MTD per gli edifici di nuova realizzazione o per la ristrutturazione di edifici esistenti che volessero adottarla</p> <p>E' considerata MTD, invece, per gli edifici esistenti, là ove esiste già, sia nella versione con ricircolo con liquame aerato, sia in quella con liquame non aerato</p>	Non applicabile	
<p>Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con ricircolo liquami in tubi o cunette senza strato liquido</p> <p>NB: questa tecnica in entrambe le versioni (con tubi o cunette) è MTD per i nuovi ricoveri quando si verificano le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> -il liquame usato per il ricircolo non viene sottoposto ad aerazione (tecnica engivora) -non esistono residenze civili nei dintorni che possono essere disturbate dai picchi di odori che si determinano durante il ricircolo. <p>E' considerata MTD nei ricoveri esistenti quando dà presente in essi, qualunque sia il tipo di liquame impiegato (aerato o non aerato).</p>	Non applicabile	
<p>Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa sottostante a pareti inclinate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum</p>	applicata	Fase gestazione
<p>Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con parte piena centrale convessa con fossa sottostante a pareti svasate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum</p>		1)
<p>Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con raschiatore nella fossa sottostante</p> <p>NB: il sistema non è riconosciuto MTD per i nuovi ricoveri. E' riconosciuto MTD nei ricoveri esistenti in cui è già presente.</p>		1)

Pavimento parzialmente fessurato interno e lettiera nella corsia esterna di defecazione		1)
NB: è considerata MTD quando è impiegata con quantitativi sufficienti di paglia e viene effettuata una rimozione frequente dei liquami		
Pavimento pieno interno e lettiera nella corsia esterna di defecazione		1)
Pavimento con lettiera in area di riposo per scrofe in gruppo con autoalimentatori		1)
3.2 scrofe in allattamento (inclusi i lattonzoli)		
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e fossa sottostante divisa in due parti per la raccolta separata delle deiezione della scrofa e di quelle dei suinetti		1)
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e piano sottostante in pendenza per la separazione di feci e urine		1)
NB: la tecnica non è MTD per le nuove realizzazioni né per le ristrutturazione di sale parto esistenti. E' MTD quando è già presente nel ricovero		
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e sistema di ricircolo con liquami in cunette senza strato liquido		1)
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e bacinella di raccolta prefabbricata sottostante		1)
Gabbie con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e fossa di raccolta dei liquami sottostante a ridotta superficie emettente	applicata	
NB: la tecnica non è MTD per i ricoveri da costruire ex novo e per quelli in ristrutturazione. E' MTD quando è già presente in un ricovero esistente		
Gabbie con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e raschiatore per la rimozione dei liquami nella fossa sottostante		1)
NB: la tecnica non è MTD per i ricoveri da costruire ex novo e per quelli in ristrutturazione. E' MTD quando è già presente in un ricovero esistente		
3.3 suini in post-svezzamento		
Box o gabbie con pavimento totalmente fessurato (PTF) o grigliato (PTG) e sistema di rimozione dei liquami a vacuum	applicata	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e piano sottostante in pendenza per la separazione di feci e urine		1)
Box gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTF) o grigliato (PTG) e fossa sottostante con raschiatore		1)
NB: la tecnica non è MTD per i ricoveri da costruire ex novo e per quelli in ristrutturazione. E' MTD quando è già presente in un ricovero esistente		
Box gabbie con pavimento totalmente fessurato (PTF) o grigliato (PPG) e ricircolo dei liquami in cunette o tubi senza strato liquido		1)
NB: questa è MTD per i nuovi ricoveri quando si verificano le seguenti condizioni: -il liquame usato per il ricircolo non viene sottoposto ad aerazione (tecnica engivora) -non esistono residenze civili nei dintorni che possono essere disturbate dai picchi di odori che si determinano durante il ricircolo. E' considerata MTD nei ricoveri esistenti quando dà presente in essi, qualunque sia il tipo di liquame impiegato (aerato o non aerato).		
Box o gabbie con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) e sistema di rimozione dei liquami a vacuum		1)
Box o gabbie con pavimento parzialmente fessurato (PPF) e sistema a doppia climatizzazione		1)
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e parte piena in pendenza o centrale convessa con fossa di raccolta a pareti verticali		1)

Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG), parte piena centrale convessa con fossa dei liquami a pareti verticali e rimozione dei liquami con sistema a vacuum		1)
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) a parte centrale convessa con fossa liquami sottostante a pareti inclinate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum		1)
Box con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) e ricircolo dei liquami in cunette o tubi senza strato liquido NB: questa è MTD per i nuovi ricoveri quando si verificano le seguenti condizioni: -il liquame usato per il ricircolo non viene sottoposto ad aerazione (tecnica engivora) -non esistono residenze civili nei dintorni che possono essere disturbate dai picchi di odori che si determinano durante il ricircolo. E' considerata MTD nei ricoveri esistenti quando dà presente in essi, qualunque sia il tipo di liquame impiegato (aerato o non aerato).		1)
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e raschiatore nella fossa sottostante NB: la tecnica non è MTD per i ricoveri da costruire ex novo e per quelli in ristrutturazione. E' MTD quando è già presente in un ricovero esistente		1)
Box con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) con copertura di parte dell'area piena (sistema a kennel)		1)
Box con pavimento pieno e lettiera estesa a tutta la superficie (lettiera integrale)		1)
5 Trattamenti aziendali degli effluenti		
Separazione meccanica del liquame suino		2)
Aerazione del liquame suino tal quale o della frazione chiarificata		2)
Trattamento biologico di frazioni chiarificate di liquame suino		2)
Compostaggio di frazioni palabili di effluenti suini		2)
Trattamenti anaerobici con recupero di biogas		2)
Evaporazione e disidratazione del liquame suino		2)
6 Riduzione delle emissioni dallo stoccaggio (palabile)		
Stoccaggio su piattaforma di cemento con sistema di raccolta e pozzo nero per il percolato (palabili suini)		1)
Per accumuli temporanei in campo, il posizionamento del cumulo lontano dai recettori come corsi d'acqua in cui il percolato potrebbe entrare e da abitazioni civili		1)
6.1 Riduzione delle emissioni dallo stoccaggio (non palabile) in vasche a pareti verticali		
Vasche che resistano alle sollecitazioni meccaniche, termiche e alle aggressioni chimiche	applicata	
Basamenti e pareti impermeabilizzate	applicata	
Svuotamento periodico (preferibilmente una volta anno) per ispezioni ed eventuale manutenzione	applicata	
Doppie valvole per ogni bocca di scarico/prelievo	applicata	
Miscelazione del liquame solo in occasione del prelievo per gli spandimenti	applicata	
Copertura delle vasche: -coperture rigide come coperchi o tetti, oppure coperture flessibili tipo tende; -coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), poliestere espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame	Non applicata	

7 Riduzione delle emissioni dallo spandimento		
Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interrimento entro le 6 ore	applicata	
Spandimento superficiale di liquame con tecnica a raso	Non applicata	1)
Spandimento superficiale di liquame con leggera scarificazione del suolo al di sotto della copertura erbosa (trailing shoe)	Non applicata	1)
Spandimento con iniezione poco profonda nel suolo (shallow injection – open slot)	Non applicata	1)
Spandimento con iniezione profonda nel suolo (deep injection – closed slot)	Non applicata	1)
Presenza di copertura vegetale permanente (anche boscata) nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua naturali e del reticolo principale di drenaggio, ove è fatto divieto di spandimento di effluenti zootecnici.	Non applicata	1)
Interrimento entro le 24 ore (palabili)	Non applicata	1)

1) non applicata perchè presente un'altra MTD

2) tecniche attualmente non utilizzate

3) non applicata in considerazione della lontananza dai centri abitati e delle basse emissioni rilevate



ALLEGATO B

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO



Il monitoraggio è finalizzato principalmente alla:

- verifica e contenimento dei valori di emissione, dei consumi energetici e di materie prime in conformità alle indicazioni del D.M. 29.01.07 categoria IPPC 6.6 b;
- raccolta dati per la valutazione della corretta applicazione delle procedure di carattere gestionale.

In base alle risultanze dell'analisi dell'impianto si è definito il piano di monitoraggio aziendale che individua:

- le procedure gestionali da attuare in conformità alla BAT individuate dal D.M. 29.01.07, categoria IPPC 6.6 b, "Emanazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- i parametri significativi dell'attività aziendale caratterizzanti le emissioni in atmosfera e nelle acque sotterranee;
- le frequenze dei monitoraggi e dei controlli gestionali;
- le procedure in condizioni eccezionali prevedibili;
- l'attività svolta dalle Autorità di controllo.

Qualsiasi variazione del presente Piano dovrà essere preventivamente concordata con l'autorità competente e con l'ARPA.

L'impianto dovrà essere esercito secondo le procedure di carattere gestionale e le frequenze che sono successivamente riportate.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato, registrati e conservati presso il Gestore, a disposizione delle Autorità di controllo.

Guasto, avvio e fermata

In caso di guasto all'impianto tale da determinare un incremento delle emissioni che superi i valori standard indicati dalle BAT, la Ditta dovrà adottare tempestivamente misure operative atte a garantire il rispetto dei citati valori e comunicare entro 48 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari ed all'ARPA FVG.

Il Gestore è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo l'incremento delle emissioni durante le fasi di manutenzione e pulizia ciclica degli impianti e di movimentazione del bestiame.

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore o specifici programmi di manutenzione adottati dalla ditta.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il gestore dovrà garantire al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali/aree dell'azienda.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 6 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti e le registrazioni dei controlli.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari ed all'ARPA FVG con cadenza annuale.

Entro il 30 aprile di ogni anno dovranno essere comunicati i dati relativi all'anno precedente nella forma concordata con ARPA.

Ai sensi dell'art.12, comma 1 del D.lgs n.59/2005, il gestore trasmette alla Regione e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, entro il 30 aprile di ogni anno i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell'anno precedente, secondo quanto già stabilito ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. n. 372 del 04.08.99.

2. RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1– Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti	Affiliazione	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	Az. Agricola S.S. ZUCCOLO Enrico, Sergio e Angelo	Sergio Zuccolo
Società terze contraenti	Ditte esterne specializzate per effettuare i campionamenti, le analisi e le valutazioni	Responsabile della ditta esterna
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento ARPA di Udine

3. ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di società terze contraenti.

3a. PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella tabella 2 vengono specificati il parametro da monitorare, la modalità di controllo e la frequenza.

Tab. 2 – Emissioni in atmosfera.

Parametro	Modalità di controllo	Frequenza
Unità odorigene	Eventuali stime e/o misure alla sorgente o in siti specifici sul territorio limitrofo secondo modalità da concordare con ARPA.	A seguito di segnalazione di disturbi o di variazioni di norma
Ammoniaca e metano	Misura e/o stima dei quantitativi di in Kg/posto/anno	Al rinnovo dell'AIA

3.b CONTROLLI GESTIONALI

Allevamento

La tabella 3 specifica i sistemi di controllo sulle strutture e gli impianti utilizzati in azienda.

Tab. 3 – Controlli sulle attività, le strutture e gli impianti

Attività monitorata	Modalità di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
Movimentazione e stoccaggio liquami all'interno dell'azienda	Controllo della tenuta e funzionalità del sistema fosse e movimentazione liquami all'interno all'azienda.	Semestrale	Registro
Preparazione e conservazione degli alimenti	Verifica che i sistemi siano atti a minimizzare la formazione di polveri.	Alla preparazione	Registro
Utilizzo alimentazione appropriata	Tenere nota di tipo e quantità degli alimenti (cartellini) impiegati.	Semestrale	Registro
Consumo acqua abbeveratoi	Verifica assenza di perdite negli abbeveratoi antispreco.	Quotidiana	Registrazione settimanale
Consumo acqua lavaggi	Controllo assenza perdite.	Ogni lavaggio	Registro

Stoccaggio e movimentazione effluenti zootecnici

La tabella 4 indica la metodologia e la frequenza dei controlli da effettuare nelle fasi di stoccaggio, movimentazione e distribuzione in campo degli effluenti zootecnici.

Tab. 4 - Stoccaggio e movimentazione liquami

Attività monitorata	Modalità di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
Stoccaggio degli effluenti	Verifica di assenza di cedimenti strutturali e di assenza di perdite dei contenitori.	Annuale	Registro
Allontanamento degli effluenti	Verifica del corretto funzionamento e assenza perdite dei mezzi di trasporto impiegati.	Ad ogni spandimento	Registro
Spandimento effluenti	Verifica del corretto funzionamento dei mezzi di spandimento impiegati.	Ad ogni spandimento	Registro

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 59/06, al fine di consentire l'attività di controllo integrato da parte dell'ARPA, la ditta dovrà inviare la comunicazione di spandimento dei reflui ed il piano di utilizzazione agronomica, inviata al Comune competente ai sensi del D.G.R 536 del 16.03.07, contestualmente anche al Dipartimento Provinciale di Udine dell'ARPA, almeno 30 giorni prima di effettuare lo spandimento in campo degli effluenti zootecnici.

Scarichi domestici

Tab. 5 – Controlli e interventi di manutenzione sugli impianti utilizzati in azienda per il trattamento dei reflui domestici.

Attività monitorata	Modalità di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
Impianto di depurazione	Svuotamento dei sedimenti delle vasche	Semestrale	Registro
Impianto di dispersione al suolo	Verifica della funzionalità del sistema	Semestrale	Registro

Indicatori di prestazione

In tabella 6 vengono individuati degli indicatori di consumo di risorse rapportati con l'unità di produzione quali strumenti di controllo ambientale indiretto.

Tab. 6 - Monitoraggio degli indicatori di prestazione

Indicatore e sua descrizione	Unità di misura	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Consumo di energia elettrica totale	Wh	Ogni 2-4 mesi e totale annuale	Registro
Consumo di energia elettrica per capo allevato	Wh/posto	Ogni 2-4 mesi e totale annuale	Registro
Consumi di gasolio e gpl	mc/l	Ogni 2-4 mesi e totale annuale	Registro
Consumo di gasolio e gpl per capo allevato	mc/l/posto	Ogni 2-4 mesi e totale annuale	Registro
Consumo di acqua totale	litri	Ogni 2-4 mesi e totale annuale	Registro
Consumo di acqua per capo allevato	litri/posto	Ogni 2-4 mesi e totale annuale	Registro

4. ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

L'ARPA effettuerà ai sensi dell'art. dell'art. 11 del D.Lgs. 59/06 almeno una verifica nel periodo di validità dell'AIA, nel corso della quale accerterà:

- il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
- la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori di emissione in conformità alle indicazioni del D.M. 29.01.07 categoria IPPC 6.6 b;

che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano significativamente sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.



ALLEGATO C



L'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto di allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg) di cui al punto 6.6b dell'Allegato I, al d.lgs 59/2005, sito in Comune di Ronchis (UD), località Casenove, 1, fraz. Fraforeano, viene rilasciata a favore della ZUCCOLO ENRICO, SERGIO E ANGELO SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale in Comune di Ronchis (UD), località Casenove, 1, fraz. Fraforeano a condizione che il gestore dell'impianto stesso rispetti le seguenti prescrizioni:

- il gestore è tenuto ad adeguare l'impianto alle migliori tecniche disponibili;
- il gestore è tenuto in ogni caso a rispettare le norme internazionali e nazionali che garantiscono la tutela del benessere degli animali ai sensi del D.lgs 53/2004;
- il gestore è tenuto altresì ad evitare o, ove non possibile, a ridurre, l'emanaione di odori sgradevoli;
- lo spandimento degli effluenti deve essere effettuato nel rispetto del Codice delle Buone Pratiche Agricole per la protezione delle acque dai nitrati, redatto dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali;
- lo spandimento degli effluenti deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal Piano di utilizzazione Agronomica predisposto ai sensi della D.G.R. dd. 16.3.2007 n. 536 ed al DM Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 38 del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152";
- lo spargimento dei liquami dovrà interessare prioritariamente le aree situate in Comune di Ronchis (UD);
- lo spargimento dei liquami su terreno agricolo deve avvenire a distanza superiore a ml. 150 dalle case isolate e a ml. 300 dalle zone urbanistiche A, B, C e H del P.R.G.C.; per il periodo che va da novembre a marzo lo spargimento dei liquami sarà consentito a distanza inferiore ai 300 ml in prossimità delle sopraccitate zone urbanistiche nel rispetto del regolamento di polizia rurale;
- il liquame deve essere immediatamente interrato durante la distribuzione su terreno agricolo con l'ausilio di idoneo sistema collegato ad autobotte;
- lo stoccaggio/maturazione dei liquami dovrà avvenire nelle due vasche realizzate, senza vie di collegamento tra esse, con carica e prelievo del liquame dall'alto delle vasche;
- si prescrive la verifica costante del livello dei liquami all'interno delle vasche di accumulo al fine di evitare tracimazioni accidentali.

In riferimento allo scarico di reflui domestici, si prescrive il seguente adeguamento da realizzare entro 60 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione integrata ambientale:

- sostituire la citata vasca a tre scomparti con una vasca Imhoff, oppure, in alternativa, modificare i flussi dei reflui in modo da far confluire le acque in uscita dalle vasche condensagrassi alle vasche Imhoff presenti;
- dare comunicazione dell'avvenuto adeguamento a lavori eseguiti aggiornando conseguentemente la documentazione tecnica AIA;
- con frequenza semestrale si dovrà provvedere all'estrazione dei fanghi dalla vasca settica Imhoff, dalla vasca condensagrassi e dalla vasca settica a tre scomparti, come previsto dalla Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 4.2.1977; lo smaltimento dei fanghi dovrà avvenire ai sensi della parte IV del D.lgs 152/06;
- con frequenza semestrale dovrà essere effettuato un controllo del bacino di subirrigazione per verificare l'efficienza del sistema drenante e garantirne la funzionalità;
- l'area di subirrigazione dovrà garantire le prescrizioni di cui al DCI per la tutela delle acque dd 04/02/77 e dovrà essere dotata di idonea cartellonistica;
- si prescrive di provvedere a periodici controlli finalizzati a verificare che non vi siano fuoriuscite di liquami dalle condotte, accumulo o ristagno di liquami e di rilascio di odori sgradevoli;

- è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione;
- il pozzo di emungimento dovrà essere dotato di un contatore per la misurazione dei consumi idrici;
- gli impianti termici ad uso tecnologico dovranno essere adeguatamente gestiti e mantenuti al fine del rispetto dei limiti previsti nella parte III dell'allegato 1 del D.lgs 152/06.